

Allegato A)

Ulteriori indicazioni in merito alla gestione del Fondo Regionale disabili (DGR 73- 10176 del 24 novembre 2008)

Contributi alle imprese per l'assunzione di persone disabili (L.68/99) a valere sul Fondo Regionale.

Come previsto dalla DGR 73-10176 del 24 novembre 2008 e :

- data la situazione di crisi (con conseguente maggiore difficoltà da parte delle imprese ad assumere disabili)
- dati i ritardi e le incertezze legate all'erogazione del nuovo Fondo Nazionale disabili.

Le Province possono concedere con il Fondo Regionale disabili contributi per l'assunzione di soggetti disabili (L.68/99) a

1. imprese aventi diritto ai benefici del Fondo Nazionale disabili (date le tipologie dei disabili assunti e le caratteristiche dei contratti di lavoro)
2. imprese non aventi diritto ai benefici del Fondo Nazionale disabili (date le tipologie dei disabili assunti e le caratteristiche dei contratti di lavoro)

Premesso che il contributo del Fondo Nazionale verrà erogato secondo i tempi e le modalità che verranno stabilite dalla Regione a seguito dell'emanazione del DM in fase di predisposizione da parte del Ministero del Lavoro.

Il contributo può essere erogato:

- per un importo massimo cad. di €. 2.500,00 “una tantum” (fatte salve le norme sul “de minimis” e sugli “aiuti di stato”) alle imprese aventi diritto ai benefici del Fondo Nazionale disabili ; tale importo potrà essere elevato ad €. 3.000,00 nel caso di assunzione di disabili particolarmente svantaggiati con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% ( con particolare attenzione alle persone disabili con problemi di dipendenza da sostanze, pluriminorati,traumatizzati e disabili invalidi del lavoro che presentano gravi difficoltà di inserimento) e disabili intellettivi e psichiatrici, indipendentemente dalla percentuale di invalidità;
- per un importo massimo cad. di €. 5.500,00 “una tantum” (fatte salve le norme sul “de minimis” e sugli “aiuti di stato”) alle imprese non aventi diritto ai benefici del Fondo Nazionale disabili o che non ne possono usufruire per carenza di risorse del medesimo; tale importo potrà essere elevato ad €. 6.000,00 nel caso di assunzione di disabili particolarmente svantaggiati con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% (con particolare attenzione alle persone disabili con problemi di dipendenza da sostanze, pluriminorati, traumatizzati e disabili invalidi del lavoro che presentano gravi difficoltà di inserimento) e disabili intellettivi e psichiatrici, indipendentemente dalla percentuale di invalidità.

Nel caso di aziende aventi diritto ai benefici del Fondo Nazionale disabili il contributo di Fondo Regionale disabili sarà aggiuntivo a quello previsto dal Fondo Nazionale disabili.

Le tipologie di assunzione ammesse a contributo una tantum a valere sul Fondo Regionale disabili sono le seguenti:

- TI
- TD (almeno 12 mesi)
- Stabilizzazione ( da TD a TI)

e riguardano le seguenti tipologie di disabilità:

invalidi civili e del lavoro:

- con invalidità maggiore al 79 % (con particolare attenzione alle persone disabili con problemi di dipendenza da sostanze, pluriminorati, traumatizzati e disabili invalidi del lavoro che presentano gravi difficoltà di inserimento) e disabili intellettivi e psichiatrici, indipendentemente dalla percentuale di invalidità
- con invalidità dal 67 al 78%

Relativamente agli invalidi civili le fasce di invalidità dal 46% al 66% potranno essere incentivate esclusivamente con il Fondo Regionale disabili così come per gli invalidi del lavoro con invalidità uguale o maggiore del 34% fino al 66%.

La modulazione del contributo a seconda delle tipologie di contratto di assunzione e delle tipologie di disabilità, nonché le priorità di erogazione sono demandate ad ogni singola Provincia che ne darà comunicazione a Regione ed APL

Il predetto contributo viene erogato, senza che sia intervenuta alcuna interruzione del rapporto di lavoro, in una unica soluzione trascorsi otto mesi dall'avvenuta assunzione (POR -DGR n. 54-8999 del 16 giugno 2008). Qualora il contratto di lavoro a tempo indeterminato risulti interrotto dopo 24 mesi, senza giustificato motivo, il datore di lavoro destinatario dell'incentivo, è tenuto alla restituzione della somma (POR 2008-2010. DGR n. 54-8999 del 16 giugno 2008).

Nota:

Per rapporti di lavoro a tempo indeterminato parziale e a tempo determinato parziale il contributo dovrà essere ridotto in modo proporzionale all'orario di lavoro.

Per assunzioni a tempo determinato si intende un contratto di lavoro di almeno 12 mesi.

Gli incentivi a valere sul Fondo Nazionale saranno erogati con importi e secondo le modalità definite dalla Regione Piemonte dopo l'emanazione del D.M. previsto dalla L. 247/97.

Tirocini

Con riferimento a quanto previsto dalla dgr 54 – 8999 del 16 Giugno 2008 (POR) che rimanda al dpr 601/73 art. 34 co. 3 il sostegno al reddito da tirocinio non è soggetto ad IRAP (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/e del 14/2/2008 e risoluzione n. 95 del 21/3/ 2002 riferita espressamente ai tirocinanti)

## Cantieri di lavoro per disabili

la DGR n. 29-11221 del 14.04.2009 consente alle Province di autorizzare progetti di cantieri di lavoro per soggetti disabili disoccupati, individuati come categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro, utilizzando le risorse del Fondo Regionale disabili relativamente a:

- disoccupati invalidi fisici e sensoriali la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 46%, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere
- disoccupati portatori di handicap intellettuale/psichico lieve o medio lieve, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere (si specifica che relativamente a questi ultimi devono avere una invalidità civile pari o superiore al 46%).

La quota dell'indennità giornaliera, di cui all'art. 32 comma 4 lettera b) della LR 34/08, da corrispondersi ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro già avviati (31 €. giornalieri rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica – ISTAT-), è finanziabile con i contributi regionali assegnati a ciascuna Provincia a valere sul Fondo regionale disabili (piani provinciali 2008-2010) con le modalità previste dalla DGR n. 29-11221 del 14.04.2009.

Le Province potranno, inoltre, autorizzare progetti di cantieri di lavoro per persone disabili disoccupate iscritte al collocamento I. 68/99 nei limiti del 15% delle risorse del Fondo Regionale.

Anche in questo caso i disabili inseriti nei cantieri attivati con il Fondo Regionale percepiranno lo stesso trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto dall'art. 32 della L.R. 34/08 e dalle DGR che ne attuano le disposizioni. I cantieri di lavoro attivati con il Fondo Regionale saranno realizzati secondo quanto previsto dalla normativa precedentemente citata.

Le Province potranno presentare i progetti relativi ai cantieri di lavoro nell'ambito della riprogrammazione del Fondo Regionale prevista al punto 5 dell'allegato B della DGR n. 73-10176 del 24 novembre 2008

La riprogrammazione dei Programmi provinciali di Fondo Regionale disabili (come previsto al punto 5 dell'allegato B della DGR 73-10176 del 24 novembre 2008) dovrà essere presentata ai competenti uffici regionali entro il 1 febbraio 2010.